CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - VAL SANGONE

STATUTO CONSORTILE

CONISA
VALLE DI SUSA | VAL SANGONE
Persone . Diritti . Gesti di cura

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11/A/2013 del 24/05/2013
Modificato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4/A/2017 del 15/03/2017
Modificato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14/A/2021 del 01/07/2021
Modificato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 20/A/2021 DEL 26/10/2021
Modificato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12/A/2024 DEL 30/07/2024

Sommario

Titolo I 1
DISPOSIZIONI GENERALI 1
ART. 1 - Costituzione del Consorzio 1
ART. 2 - Natura giuridica del Consorzio 1
ART. 3 - Sede del Consorzio 1
ART. 4 - Finalità del Consorzio 1
ART. 5 - Servizi aggiuntivi 2
ART. 6 - Durata del Consorzio e scioglimento 2
ART. 7 - Recesso dal Consorzio 2
ART. 8 - Ammissione al Consorzio di altri Enti 3
ART. 9 - Adozione e modifica dello Statuto 3
Titolo II 4
ORGANI DEL CONSORZIO 4
ART. 10 - Gli organi 4
CAPO I 4
L'Assemblea Consortile 4
ART. 11 - Composizione 4
ART. 12 - Competenze 4
ART. 13 - Funzionamento 5
ART. 14 - Deliberazioni 6
CAPO II 7
Il Presidente dell'Assemblea Consortile 7
ART. 15 - Presidente dell'Assemblea Consortile 7
ART. 16 - Il Gruppo di Lavoro 7
CAPO III 8
Il Consiglio di Amministrazione 8
ART. 17 - Composizione e durata in carica 8
ART. 18 - Incompatibilità e Inconferibilità 9
ART. 19 - Revoca 9
ART. 20 - Competenze 9
ART. 21 - Funzionamento 10
ART. 22 - Rimborso spese di viaggio 10
CAPO IV 11
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 11
ART. 23 - Competenze 11
ART. 24 - Vice Presidente 11
ART. 25 - Rimozione e sospensione 11
CAPO V 11
Il Direttore 11
ART. 26 - Nomina 11
ART. 27 - Competenze 12
ART. 28 - Sostituzione 12

CAPO VI ... 12
Il Revisore ... 12
ART. 29 - Nomina e revoca ... 12
ART. 30 - Competenze ... 13
Titolo III ... 14
ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI ... 14
CAPO I ... 14
Ordinamento degli uffici ... 14
ART. 31 - Ordinamento degli Uffici ... 14
ART. 32 - Il Segretario ... 14
ART. 33 - Incompatibilità e Responsabilità ... 14
Titolo IV ... 16
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ... 16
ART. 34 - Principi generali ... 16
ART. 35 - Bilancio di Previsione ... 16
ART. 36 - Informazione ... 16
ART. 37 - Piano Esecutivo di Gestione ... 17
ART. 38 - Articolazione pluriennale del bilancio ... 17
ART. 39 - Piano Programma ... 17
ART. 40 - Controllo di gestione ... 17
ART. 41 - Rendiconto di gestione e bilancio sociale ... 17
ART. 42 - Provvedimenti di riequilibrio del Bilancio ... 18
ART. 43 - Patrimonio ... 18
ART. 44 - Mezzi finanziari ... 18
ART. 45 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti consorziati ... 18
ART. 46 - Servizio di Tesoreria ... 19
ART. 47 - Convenzioni e contratti, collaborazioni con il Terzo Settore ... 19
Titolo V ... 20
RESPONSABILITA' E CONTROLLI ... 20
ART. 48 - Responsabilità ... 20
ART. 49 - Controllo e vigilanza ... 20
ART. 50 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni ... 20
Titolo VI ... 21
PARTECIPAZIONE ... 21
ART. 51 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso ... 21
Titolo VII ... 21
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ... 21
ART. 52 - Funzioni Normative ... 21
ART. 53 - Disposizione finale e transitoria ... 22

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione del Consorzio

1. È costituito, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il Consorzio denominato: Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa - Val Sangone, siglabile in Con.I.S.A. Valle di Susa - Val Sangone, tra i Comuni di: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Reano, Rubiana, Salbertrand, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora e Villar Focchiardo, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nell'ambito territoriale dei suddetti Comuni.

ART. 2 - Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.
2. Il Con.I.S.A. è un Consorzio che deve essere qualificato quale Consorzio di funzioni, in quanto gestisce, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, c. 2 della L. R. 28/9/2012 n° 11, in attuazione dell'art.9, comma 1 bis del D.L.95/2012, convertito nella L,135/2012, servizi socio-assistenziali; ad esso si applicano quindi le disposizioni dell'art. 2 comma 2 del T.U.EE.LL. 267/2000, cioè le norme sugli Enti Locali.

ART. 3 - Sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Susa. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile può essere istituita una sede diversa.

ART. 4 - Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni e rientranti nell'ambito della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, come definita dalle disposizioni di legge statale e regionale, e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Per "Servizi Sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, relative alla "predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia".
3. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale avviene secondo i principi generali, gli assetti istituzionali, l'organizzazione e gli strumenti individuati dalla Legge quadro 8/11/2000 n. 328. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, di cui all'art. 132 - comma 1 - del D.Lgs n. 112/1998 e all'art. 6 della Legge 328/2000. La Regione Piemonte ha esercitato la propria funzione

di programmazione, coordinamento, indirizzo degli interventi sociali attraverso l'emanazione della Legge Regionale 08/01/2004 n. 1.

4. La funzione sociale gestita dal Consorzio si identifica nelle previsioni dell'art. 18, comma 2 della L. R. 8/1/2004 n. 1.
5. Il Consorzio persegue, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di solidarietà sociale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità di vita, garantendo loro omogeneità ed equità di trattamento.

ART. 5 - Servizi aggiuntivi

1. Il Consorzio può erogare servizi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi e in risposta a specifiche esigenze di politica sociale, purché rientranti nella funzione sociale così come definita dalla legge.
2. Qualora tutti gli Enti aderenti intendano avvalersi del Consorzio per la gestione dei Servizi aggiuntivi di cui al comma 1, l'Assemblea consortile dovrà assumere idoneo atto deliberativo, nel quale dovranno, fra l'altro, essere quantificati gli oneri economici, derivanti anche dall'acquisizione di eventuali risorse umane aggiuntive, che dovranno essere trasferiti al Consorzio secondo le modalità che caratterizzano la gestione associata e, più precisamente: quota pro-capite, rapportata alla popolazione residente, a prescindere dall'indice di utilizzo del Servizio (principio solidaristico). Tale volontà dovrà essere formalizzata con pronunciamento dei singoli Consigli Comunali.
3. Qualora la richiesta pervenga, invece, da parte di un numero limitato di Enti, la relativa spesa risulterà a loro intero carico, previa stipula di idonea convenzione.
4. Il Consorzio può altresì erogare agli Enti Consorziati servizi attinenti ad altra funzione, purché strettamente collegata a quella socio-assistenziale; in tale fattispecie gli oneri saranno addebitati agli Enti richiedenti, secondo le modalità dei precedenti commi 2 e 3.
5. Il Consorzio può erogare Servizi a titolo oneroso anche a soggetti ad esso non aderenti, purché attinenti alla funzione sociale così come definita dalla legge. In tal caso nessun onere economico dovrà gravare sul Bilancio dell'Ente.

ART. 6 - Durata del Consorzio e scioglimento

1. Il Consorzio ha durata indeterminata. Lo scioglimento del Consorzio avviene per deliberazione degli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza qualificata con i 2/3 sia delle quote di partecipazione che dei componenti dell'Assemblea Consortile.
2. In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito fra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché al tempo di durata dell'adesione al Consorzio; gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli Enti consorziati.

ART. 7 - Recesso dal Consorzio

1. Il recesso anticipato dell'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse o a motivate determinazioni di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.
2. Il recesso è comunicato all'Assemblea Consortile, che ne prende atto, con preavviso di almeno un anno rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Gli Enti consorziati approvano successivamente la modifica dello Statuto e della Convenzione.
4. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con valenza pluriennale fino ad esaurimento delle obbligazioni. Nel caso in cui il recesso sia imposto da norme di legge sopravvenute o determinato da una nuova e differente definizione degli ambiti territoriali, l'Assemblea Consortile, nel prenderne atto, individuerà le modalità di regolazione dei rapporti giuridico-economici. Il Capitale conferito rimane di proprietà del Consorzio, andando la quota di partecipazione del consorziato receduto ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri soci.

ART. 8 - Ammissione al Consorzio di altri Enti

1. Ferma restando l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, l'ammissione di altri Enti locali al Consorzio è deliberata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione della deliberazione di ammissione da parte dell'Assemblea Consortile.
2. Successivamente gli Enti consorziati procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

ART. 9 - Adozione e modifica dello Statuto

1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, i rapporti finanziari fra Enti ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dai rispettivi Consigli Comunali, su proposta adottata dall'Assemblea Consortile, a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea Consortile, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione.

Titolo II
ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 10 - Gli organi

1. Sono organi del Consorzio:
   a. l'Assemblea Consortile;
   b. il Consiglio di Amministrazione;
   c. il Presidente dell'Assemblea Consortile;
   d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   e. il Direttore;
   f. il Revisore.

CAPO I
L'Assemblea Consortile

ART. 11 - Composizione

1. L'Assemblea Consortile è l'organo istituzionale del Consorzio e rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato, indicato tra gli assessori e i consiglieri comunali in carica del Comune. Non potrà mai essere delegato un assessore o consigliere comunale in carica che sia stato nominato a far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea Consortile; tale delega può avere natura temporanea (per la singola seduta) o permanente (per l'intera durata del mandato amministrativo) e può essere modificata o revocata.
4. I componenti dell'Assemblea Consortile permangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco o di amministratore comunale del Comune consorziato.
5. Ciascun Ente associato partecipa al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.
6. Si applicano ai componenti dell'Assemblea le disposizioni di legge sulle incompatibilità previste dall'art. 63 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267, riferite specificatamente al Consorzio.

ART. 12 - Competenze

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio ed ha competenza sugli atti fondamentali dell'Ente.
2. L'Assemblea Consortile in particolare:
   a) elegge il Presidente e due Vice Presidenti dell'Assemblea Consortile fra i suoi componenti;
   b) nomina il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente e Vice Presidente;
   c) pronuncia la decadenza dei propri componenti e la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;

d) nomina il Revisore del Conto e ne determina la relativa indennità;

e) indica al Consiglio di Amministrazione le procedure da seguire per addivenire alla nomina del Direttore;

f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché procede alla nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla legge all'Assemblea Consortile;

g) approva le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali;

h) propone agli Enti consorziati eventuali modifiche statutarie di cui all'art. 9, comma 2;

i) delibera l'ammissione di altri Enti al Consorzio.

3. L'Assemblea Consortile inoltre approva, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione:
   a) la Programmazione strategica e di mandato, il Piano Programma triennale, i Piani Finanziari, gli eventuali Programmi pluriennali;
   b) il Bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni che la legge assegna alla competenza del Consiglio comunale, l'Assestamento di Bilancio, la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e il Rendiconto della gestione;
   c) i Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
   d) gli atti straordinari di disposizione relativi al patrimonio consortile, alla contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali ed alla emissione di prestiti obbligazionari;
   e) gli Accordi di Programma e le Convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
   f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea stessa o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o dei Responsabili di Area.
4. L'Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello Statuto di cui all'art. 9, 2° comma, ultimo periodo.
5. L'Assemblea prende altresì atto delle forme di recesso di cui all'art. 7, comma 4, del presente Statuto.

ART. 13 - Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è inviato all'indirizzo di posta elettronica fornito dal componente dell'Assemblea ed all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune consorziato nei seguenti tempi minimi:
   - 5 gg. antecedenti l'adunanza, nel caso di convocazione ordinaria, non computando il giorno di spedizione dell'avviso e computando invece il giorno dell'adunanza (nei 5 giorni non vanno computati i giorni di chiusura degli uffici);
   - 3 gg. antecedenti l'adunanza, nel caso di convocazione straordinaria, computando i giorni con la stessa metodologia;
   - 24 ore antecedenti l'adunanza, nel caso di convocazione d'urgenza.

   L'avviso è altresì pubblicato all' Albo Pretorio On line dell'Ente e dei Comuni consorziati, a decorrere dal giorno successivo a quello di convocazione dei componenti dell'Assemblea.

3. L'Assemblea Consortile si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto di Gestione e negli altri casi previsti dallo Statuto.
4. L'Assemblea Consortile si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei componenti dell'Assemblea Consortile o su richiesta del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dal deposito della domanda che deve contenere gli argomenti da trattare, i quali devono rientrare nelle competenze dell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea Consortile è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di un numero di soci che rappresenti almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo assembleare può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla seduta di prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile. Nell'avviso di prima convocazione può già essere fissato il giorno della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea Consortile deve essere riconvocata entro 20 giorni dalla data della prima convocazione.
6. Le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
7. Presso la Segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea Consortile, almeno 48 ore prima della seduta assembleare, non comprendendo i giorni festivi ed i giorni di chiusura degli uffici del Consorzio.
8. Il deposito degli atti del Bilancio Preventivo, nonché del Rendiconto di Gestione avviene secondo le regole fissate nel Regolamento Consortile di Contabilità.
9. Con proprio Regolamento l'Assemblea disciplina le modalità per lo svolgimento delle sedute mediante la partecipazione di tutti o parte dei componenti in modalità telematiche.

ART. 14 - Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, compreso il controllo interno preventivo di regolarità amministrativa e contabile ed il controllo interno successivo, la forma e le modalità di redazione, di pubblicazione e di esecutività.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione alla seduta nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, fatte salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'attività da questi svolta.
4. Nelle votazioni segrete a ciascun componente dell'Assemblea Consortile saranno consegnate le schede di votazione in proporzione alle quote di partecipazione del Comune rappresentato.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei relativi verbali di deliberazione che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

6. Alle riunioni dell'Assemblea Consortile possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed il Revisore del Conto.

CAPO II
Il Presidente dell'Assemblea Consortile

ART. 15 - Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile viene eletto, a voto palese, dall'Assemblea Consortile nel suo seno con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell'Assemblea Consortile.
2. Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo, l'Assemblea Consortile elegge, con unica votazione contestuale, due Vice Presidenti in rappresentanza dei territori del Consorzio.
3. Il Presidente rappresenta l'Assemblea Consortile e il Consorzio nei rapporti politici con gli Enti esterni ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Presidente è l'organo di raccordo tra l'Assemblea Consortile e il Consiglio di Amministrazione e come tale vigila sulla osservanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi forniti dall'Assemblea Consortile per la realizzazione dei programmi e sul conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio; a tal fine può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto al voto.
5. Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:
   a) rappresenta e convoca l'Assemblea Consortile;
   b) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Consortile;
   c) presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
   d) controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, all'occorrenza, indagini e verifiche;
   e) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni;
   f) sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Consortile il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
   g) richiede ai singoli Comuni la disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 16.
   h) cura e mantiene i rapporti con le Amministrazioni Comunali aderenti al Consorzio.
6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla costituzione dell'Assemblea Consortile ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dai Vice Presidenti, secondo l'ordine indicato nell'atto di nomina.

ART. 16 - Il Gruppo di Lavoro

1. Viene costituito un organismo consultivo denominato Gruppo di Lavoro, con il compito di collegamento fra l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e di approfondimento preliminare delle tematiche sottoposte all'approvazione dell'Assemblea stessa. Un regolamento approvato dall'Assemblea ne stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da rappresentanti dei Comuni facenti parte del Consorzio che abbiano dichiarato la propria disponibilità. Gli stessi faranno da tramite con gli altri

amministratori del territorio di riferimento garantendo così un più proficuo coinvolgimento e una ancor più attenta partecipazione delle amministrazioni comunali.

3. Il Gruppo di Lavoro è convocato e presieduto dal Presidente dell'Assemblea.

CAPO III
Il Consiglio di Amministrazione

ART. 17 - Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto, per un periodo corrispondente alla durata della maggioranza dei Consigli Comunali, dall'Assemblea, nella sua prima adunanza, successiva al rinnovo, a seguito di elezioni amministrative svoltesi nella maggioranza assoluta dei Comuni aderenti al Consorzio e si compone di n. 5 consiglieri compresi il Presidente e il Vice Presidente, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed in possesso di competenze tecniche e/o amministrative, per funzioni svolte presso Enti pubblici o privati, nell'associazionismo e nel volontariato, ovvero per incarichi pubblici ricoperti, debitamente documentati da "curricula". Almeno due fra i cinque componenti devono provenire da esperienze che li rendano rappresentativi dei territori del Consorzio.
3. L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico che indicherà i requisiti che gli Amministratori dovranno possedere, opportunamente documentati con la presentazione dei "curricula".
4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione e dei componenti l'Assemblea Consortile, sulla base di una proposta programmatica, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea Consortile che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione, contenente i nomi dei candidati alle cariche di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere.
   Tale proposta, contenente l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea Consortile nella Segreteria del Consorzio. Il suddetto documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati, da cui dovrà risultare il possesso dei prescritti requisiti. Qualora in una prima seduta e votazione nessuna proposta programmatica riporti la maggioranza qualificata, nelle successive sedute e votazioni sono eletti i candidati che abbiano conseguito i voti favorevoli di oltre la metà delle quote di partecipazione, nonché dei componenti dell'Assemblea Consortile.
5. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso e cioè fino all'insediamento dei loro successori.
6. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
7. Si procede al rinnovo anticipato del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, venga rinnovata la maggioranza dei Consigli degli Enti consorziati.
8. I componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile.

ART. 18 - Incompatibilità e Inconferibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione i Sindaci degli Enti consorziati nonché gli assessori o i consiglieri cui sia stata conferita la delega di rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile , i dipendenti dell'Ente, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli Amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento, di Imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi, nonché coloro che rientrano nelle ipotesi degli artt. 10 e 11 del D.L.gs. 31/12/2012 n. 235; si applicano infine ai componenti del Consiglio di Amministrazione le disposizioni del D.Lgs. 8/4/2013 n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.
2. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o sopravvengono le incompatibilità di cui al 1° comma del presente articolo.
3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, su proposta anche di un solo Amministratore del Consorzio o di un Ente consorziato.

ART. 19 - Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea Consortile, pari ad almeno un terzo delle quote e approvata dall'Assemblea Consortile a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea Consortile.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea Consortile nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea Consortile, tutti gli atti rientranti nei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo, che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi e non rientrino nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai dirigenti.
2. Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:
   a) propone all'Assemblea Consortile l'approvazione del Bilancio annuale di previsione, del Bilancio pluriennale, del Piano programma e del Rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
   b) propone all'Assemblea Consortile gli altri atti fondamentali di cui all'art. 12, comma 3 del presente Statuto;
   c) propone all'Assemblea Consortile l'assunzione di eventuali mutui a medio e a lungo termine, ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il relativo piano finanziario;
   d) propone all'Assemblea Consortile questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consiglio di Amministrazione che necessitano del parere consultivo degli Enti Consorziati;
   e) approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e le relative variazioni e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e non attribuiti ad altri organi;

f) delibera relativamente alle operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazione di Tesoreria;

g) delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;

h) approva le linee di indirizzo in materia di gare d'appalto e di gestione dei servizi;

i) delibera in relazione alle azioni da esperire e sostenere in giudizio, in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati;

j) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di Bilancio, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei successivi 60 giorni, a pena di decadenza;

k) nomina il Direttore;

l) determina le eventuali indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo contenute nel Piano Programma, allegato al Bilancio Preventivo, qualora previste dalla normativa vigente;

m) nomina il Segretario del Consorzio e ne determina gli emolumenti;

n) approva il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile;

o) approva la dotazione organica, i programmi triennali di fabbisogno del personale, secondo le linee di indirizzo dell'Assemblea;

p) individua le Aree Funzionali dell'Ente, cui possano essere preposte le Posizioni organizzative.

3. Adotta tutti gli atti di governo necessari per dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.

ART. 21 - Funzionamento

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti o del Direttore.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono aperte al pubblico; ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore, nonché il Presidente dell'Assemblea, senza diritto al voto.
5. Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali.
6. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
7. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla Legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, alle forme e alle modalità di redazione e di pubblicazione. Esse vengono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

ART. 22 - Rimborso spese di viaggio

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione compete il rimborso delle spese di viaggio ed accesso nel rispetto delle vigenti normative.

CAPO IV
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ART. 23 - Competenze

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente e deve raccordarsi con il Presidente dell'Assemblea Consortile. Coordina l'attività programmatica e di indirizzo dettata dall'Assemblea Consortile con l'attività di alta amministrazione e di governo del Consiglio di Amministrazione ed assicura l'unità dell'attività del Consorzio.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, informando il Presidente dell'Assemblea, fissa l'ordine del giorno delle sedute e ne promuove e coordina l'attività; può conferire incarichi ai singoli componenti, sottoscrive le deliberazioni del Consiglio; può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Sovraintende e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento e sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea Consortile. Ogni volta che lo richiede deve essere sentito dall'Assemblea Consortile.

ART. 24 - Vice Presidente

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

ART. 25 - Rimozione e sospensione

1. I Presidenti e i componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.

CAPO V
Il Direttore

ART. 26 - Nomina

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, di norma tra i Dirigenti del Consorzio in servizio a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, secondo gli indirizzi dell'Assemblea Consortile di cui all'art. 12, comma 2 – lett. e), e fermi restando i requisiti richiesti dalla legge regionale per la direzione dei servizi sociali degli Enti gestori.
2. La nomina a Direttore del Consorzio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale in uno dei Comuni Consorziati.

ART. 27 - Competenze

1. Il Direttore è l'organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell'attività del Consorzio e ne è il Rappresentante Legale. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Consortile e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
2. Il Direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi del D. Lgs. 267/2000, dirige e coordina il personale; in caso di inerzia del personale, ha anche poteri sostitutivi; emana i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge ad altri organi, presiede le Commissioni di gara e di disciplina, nonché le Commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, rappresenta l'Ente nei confronti dell'Autorità giudiziaria e in tutte le funzioni gestionali proprie della dirigenza, in ottemperanza all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. Sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta del Bilancio Preventivo e di Rendiconto di Gestione; gestisce le relazioni sindacali; adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei Servizi del Consorzio.
3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, nonché dell'Assemblea Consortile, senza diritto di voto.
4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 28 - Sostituzione

1. Nei casi di vacanza del posto di Direttore, ovvero di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni vengono esercitate, in base al Regolamento uffici e servizi su designazione del Consiglio di Amministrazione, da un Vice Direttore scelto fra i Dirigenti o i Responsabili di Area del Consorzio, ovvero eccezionalmente da persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

CAPO VI
Il Revisore

ART. 29 - Nomina e revoca

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione e scelto fra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla Legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
4. Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D. Lgs. 267/2000.

ART. 30 - Competenze

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla Legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente, ha diritto di accesso agli atti, ai documenti del Consorzio ed ai relativi Uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea Consortile e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Revisore collabora con l'Assemblea Consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
4. Il Revisore riferisce sia al Consiglio di Amministrazione sia all'Assemblea Consortile e presenta a quest'ultima relazione scritta sul Rendiconto di gestione.
5. Il Revisore risponde della veridicità delle attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo Ufficio.

Titolo III
ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

CAPO I
Ordinamento degli uffici

ART. 31 - Ordinamento degli Uffici

1. Il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì la dotazione organica, i programmi triennali di fabbisogno del personale, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale degli Enti Locali.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti Consorziati e/o Convenzionati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante incarico.
5. La copertura dei posti di Dirigente, Responsabile dei Servizi o degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire.

ART. 32 - Il Segretario

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra i Segretari, anche in congedo, degli Enti consorziati o convenzionati.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da altro Segretario Comunale, scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Responsabile dell'Area Amministrativa del Consorzio.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti in cui il Consorzio è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
4. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Nel caso in cui il Segretario debba assentarsi in quanto direttamente interessato dall'atto in esame, le sue funzioni sono momentaneamente assunte dal Direttore dell'Ente o dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

ART. 33 - Incompatibilità e Responsabilità

1. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. In particolare al personale dipendente del Consorzio, con incarichi amministrativi di vertice oppure con qualifica dirigenziale (dirigenti interni ed esterni), si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8/4/2013 n. 39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.
3. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

Titolo IV
CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 34 - Principi generali

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi, interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 40 del presente Statuto, metodologie di analisi e di valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.
4. Si applicano al Consorzio le norme dettate dal D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, non essendo compatibile con le finalità dell'Ente, che non ha caratteristiche economico-imprenditoriali, la normativa prevista per le Aziende speciali.

ART. 35 - Bilancio di Previsione

1. Il Bilancio di Previsione previsto dall'art. 162 del TUEL 267/2000 è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel Bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
2. Il Bilancio di Previsione è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il Bilancio di Previsione, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro i termini di legge.
4. Le variazioni al Bilancio sono adottate entro i termini di legge e possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea Consortile entro i sessanta giorni seguenti e, comunque entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Consortile è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Si applicano alle variazioni le disposizioni previste dal TUEL 267/2000 e dal Dlgs 118/2011.
5. La variazione di assestamento generale, approvata e/o ratificata dall'Assemblea Consortile nei termini di legge, consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del Bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio.

ART. 36 - Informazione

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza della programmazione e della gestione finanziaria dell'Ente, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, attraverso la pubblicazione dei relativi documenti sul sito dell'Ente.

ART. 37 - Piano Esecutivo di Gestione

1. Sulla base del Bilancio di Previsione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione, nel quale sono individuati gli obiettivi da perseguire, la cui realizzazione viene affidata, unitamente alle dotazioni necessarie, al Direttore e ai Responsabili dell'Area e/o del Servizio competenti.

ART. 38 - Articolazione pluriennale del bilancio

1. Il Consorzio delibera annualmente il Bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

ART. 39 - Piano Programma

1. Il Piano Programma costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa dell'Ente. Ha un orizzonte temporale triennale, pari a quello del Bilancio di Previsione, e rappresenta, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il regolamento di Contabilità ne disciplina struttura e contenuto, in riferimento a quanto prevede il TUEL 267/2000 per il Documento Unico di programmazione.

ART. 40 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparizione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 41 - Rendiconto di gestione e bilancio sociale

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il Rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di Rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di Rendiconto adottato dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dal D. Lgs. 267/2000.
4. Lo schema di Rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea Consortile entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il Rendiconto è approvato dall'Assemblea Consortile entro i termini di legge, tenuto motivatamente conto della Relazione del Revisore.

6. Unitamente al rendiconto della gestione, il Consorzio redige ogni anno il Bilancio Sociale per rappresentare, insieme ai risultati Economico-Finanziari, i valori relativi all'efficacia dell'azione svolta, all'impatto prodotto sul contesto di riferimento, alle reti di scambi e relazioni create sul territorio. Il Bilancio Sociale è approvato dell'Assemblea Consortile.

ART. 42 - Provvedimenti di riequilibrio del Bilancio

1. Entro i termini di legge, l'Assemblea Consortile provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al Rendiconto dell'Esercizio relativo.

ART. 43 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli Enti consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell'esercizio della sua attività. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio consortile secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, 2° comma, del Codice Civile.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di Contabilità.
3. Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili sono deliberati dall'Assemblea Consortile. Di norma i beni patrimoniali del Consorzio sono alienati o devoluti prioritariamente ai Comuni consorziati che ne facciano richiesta.
4. Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti consorziati; gli eventuali avanzi di amministrazione sono posti a riduzione dei contributi consortili ordinari annuali, dopo aver garantito comunque tutti i servizi istituzionali dell'Ente e la necessaria liquidità di cassa.

ART. 44 - Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali, provinciali, dell'Azienda Sanitaria di riferimento e di altri enti pubblici e altre entrate quali le rendite patrimoniali, l'accensione di prestiti, le quote di compartecipazione degli utenti, gli altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

ART. 45 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti consorziati

1. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ed adeguati annualmente ed automaticamente all'Indice ISTAT. Per Indice di incremento ISTAT si deve intendere la media della sommatoria degli indici mensili relativi all'anno precedente, con arrotondamento all'unità per eccesso o difetto a seconda dei casi.
2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, dopo la approvazione del Bilancio Preventivo da parte dell'Assemblea, mensilmente, una quota pari ad 1/12 della somma comunicata, salvo conguaglio.
3. In caso di ritardato versamento della quota di partecipazione, saranno applicati gli interessi di mora, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

4. Se tale versamento non avviene entro 60 giorni dalla scadenza del mese di riferimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa diffida, può richiedere all'organo competente la nomina del Commissario *ad acta* per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto. In alternativa possono essere disposte le ordinarie procedure di esecuzione civile od amministrativa.

ART. 46 - Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del Servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità.

ART. 47 - Convenzioni e contratti, collaborazioni con il Terzo Settore

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti la tutela materno-infantile e l'età evolutiva, stipulando apposito Accordo di Programma/ Convenzione con l'A.S.L. competente, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il Consorzio può stipulare apposite Convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge per l'affidamento della gestione di attività o di servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
3. Il Consorzio può altresì stipulare convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge con le Unioni Montane, ricomprese nel proprio ambito territoriale, per la realizzazione di progetti integrati.
4. Il Consorzio può altresì stipulare Convenzioni ed altre forme di collaborazione previste dalla legge con altre Pubbliche Amministrazioni, anche estere, anche al fine di realizzare economie di scala ed ottimizzazioni nella gestione dei servizi.
5. Mediante apposito Regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi; nel Regolamento sono altresì determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.
6. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Titolo V
RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART. 48 - Responsabilità

1. Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle Autonomie Locali.
2. Il Consorzio assicura i propri Amministratori, il Direttore e il personale con funzioni direttive contro i rischi conseguenti all'espletamento dei rispettivi mandati e funzioni.
3. Gli Amministratori debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti od affini fino al quarto grado civile.

ART. 49 - Controllo e vigilanza

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alle norme introdotte dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012, relativamente ai controlli interni.

ART. 50 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Titolo VI
PARTECIPAZIONE

ART. 51 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle Leggi 241/1990 e 267/2000 e s.m.i.
2. Il Consorzio uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla Legge 267/2000 e dalla Legge 241/1990 e s.m.i. e dal D.lgs 33/2013 e s.m.i.
3. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio. A tal fine il Consorzio si impegna a:
   a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
   b) promuovere e, se richiesto partecipare, ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
   c) predisporre pubblicazioni divulgative e aggiornare costantemente il sito dell'Ente, per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.
4. Il Consorzio promuove la valorizzazione e la partecipazione del volontariato instaurando legami di collaborazione stabili con le Associazioni interessate, tramite convenzioni ai sensi della Legge 266/91.

Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52 - Funzioni Normative

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle Leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei Servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente: dopo l'adozione della deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 53 - Disposizione finale e transitoria

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D. Lgs.267/2000, in quanto compatibili, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In riferimento alla previsione di un secondo Vice Presidente dell'Assemblea Consortile prevista dalla revisione statutaria 2021, l'Assemblea nella prima seduta utile dopo l'entrata in vigore dello Statuto provvede alla relativa nomina e stabilisce l'ordine di sostituzione del Presidente da parte dei due Vice.
3. In riferimento alla previsione della composizione del Consiglio di Amministrazione in 5 membri in luogo di 3, prevista dalla revisione statutaria 2021, l'Assemblea dopo aver proceduto alla ripubblicazione dell'Avviso per acquisire eventuali nuove candidature oltre a quelle già acquisite ed esaminate, provvede a dichiarare la decadenza dell'attuale Consiglio e alla sua contestuale rielezione tenuto conto dei nuovi parametri numerici e di rappresentanza.